

COMUNE DI PELLA

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO DEI PORTI TURISTICI D'INTERESSE COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 15/02/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 20/09/2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 29/01/2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 21/12/2018
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 29/01/2026

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni generali

TITOLO II - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 2 Condizioni per le assegnazioni – bando

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Art. 4 Casi di esclusione delle domande

Art. 5 Riserva degli spazi acquei disponibili

Art. 6 Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli spazi acquei

Art. 7 Modalità di assegnazione degli spazi acquei

Art.8 Graduatoria e pubblicità

TITOLO III - CARATTERISTICHE DI CONCESSIONE

Art. 9 Durata della concessione

Art. 10 Adempimenti degli assegnatari

Art. 11 Spazi occupati

Art. 12 Canoni di Concessione

Art. 13 Riduzioni dei canoni

Art. 14 Sostituzione dell'unità di imbarcazione

Art. 15 Decadenza, revoca, recessione

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI TRAFFICO MARITTIMO E DOVERI DEGLI UTENTI

Art. 16 Ormeggio

Art. 17 Regole di circolazione

Art. 18 Manutenzioni

Art. 19 Disciplina degli ormeggi traffico marittimo e doveri degli utenti

Art. 20 Responsabilità

Art. 21 Sorveglianza

Art. 22 Inagibilità

Art. 23 Occupazioni abusive

Art. 24 Penali – Sanzioni Amministrative

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 Norme di rinvio

Art. 26 Norma transitoria

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni Generali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso i porti turistici di interesse comunale:

Approdo turistico Pella centro, Approdo turistico San Filiberto e Approdo turistico Roncallo, Approdo turistico zona Lungo Lago/Piazza Motta (catenaria), approdo turistico– Piazza Carabinieri d'Italia alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi rilasciate dal Comune.

Il diritto d'uso sarà assegnato dal responsabile del servizio sulla base di apposite graduatorie approvate, le quali hanno validità indeterminate e previo pagamento del relativo canone secondo le tariffe stabilite dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

TITOLO 2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Art. 2 Condizioni per le assegnazioni – Bando

Il Diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato a singole persone fisiche o giuridiche che risultano proprietarie dei natanti attraccati.

Il Comune assegna gli spazi acquei per ormeggio previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Il bando contiene:

- Le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- Il contingente degli spazi acquei disponibili suddiviso per settore di porto;
- Le procedure di assegnazione degli spazi acquei e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve di spazi acquei;
- Le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione degli spazi acquei;
- I casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
- Le norme generali riguardanti i divieti;
- Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio;

Il bando per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi precedenti il periodo indicato per la presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'assegnazione di uno spazio acqueo per ormeggio redatta in bollo su apposito modulo predisposto dal Comune, viene presentata dal proprietario dell'unità di navigazione al Comune di Pella - Ufficio Protocollo nei termini indicati dal bando di cui al precedente articolo, consegnandola a brevi manu o tramite servizio postale.

Ogni busta deve contenere una sola domanda.

La data di spedizione, per la quale fa fede il timbro postale di partenza, dovrà essere compresa nel periodo di tempo consentito per la presentazione delle domande di assegnazione degli spazi acquei.

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando il modulo di cui al comma 1 del presente articolo e deve contenere:

1) I seguenti dati relativi al richiedente:

- a) I dati anagrafici del richiedente: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
- b) I dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: via e numero civico, comune, provincia e C.A.P., recapito telefonico, email.
- c) I dati per i residenti all'estero: Comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo, recapito telefonico e domicilio in Italia;
- d) I dati del richiedente per società, enti pubblici, associazioni: denominazione e tipo di ente, società o associazione, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e email;

2) I seguenti dati relativi allo spazio acqueo richiesto:

- a) La specificazione delle dimensioni dello spazio acqueo richiesto per l'unità di navigazione da individuarsi tra le diverse tipologie disponibili;

Si precisa che la dimensione dello spazio acqueo richiesto dovrà essere compatibile con le dimensioni dell'unità di navigazione.

L'unità di navigazione dovrà avere dimensioni inferiori a quelle dello spazio acqueo richiesto, ma non dimensioni tali da rientrare nello spazio acqueo immediatamente inferiore a quello richiesto.

3) I seguenti dati relativi all'unità di navigazione:

- a) La specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione: diporto, servizio, professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro.
b) *Scheda tecnica del natante riportante le caratteristiche dell'unità di navigazione: nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza **fuori tutto** in cm, pescaggio.*
c) L'indicazione del tipo di propulsione: remi, vela con deriva fissa o mobile, motore.

4) La seguente documentazione:

- a) *fotografie dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 10x15 e, nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili particolari come stemmi, disegni, scritte.*

5) La seguente dichiarazione, ai sensi dell'Art. 4 Legge n. 15/1968 e dell'Art. 2 Legge n. 191/1998, inerente l'obbligo di:

- a) essere proprietario dell'unità di navigazione;
ed in caso di assegnazione del posto d'ormeggio di:
b) accettare il posto assegnato;
c) non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
d) provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio agli uffici comunali entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
e) comunicare tempestivamente al Comune la sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione, che potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della concessione, per l'eventuale variazione degli oneri concessori e per l'eventuale rilascio di un nuovo contrassegno;
f) non aver presentato per la stessa unità di navigazione altre domande né per se stesso né in nome di contitolari, familiari o altro;
g) *di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per eventuali guasti o danneggiamenti causati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione intestata al titolare della concessione ossia colui che presenta l'istanza di assegnazione di uno spazio acqueo per ormeggio.*

Le domande non sottoscritte dal richiedente non saranno accolte.

Art. 4 Casi di esclusione delle domande

Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'articolo precedente non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.

È fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione pena l'esclusione di tutte le istanze presentate per l'unità di navigazione stessa.

In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste.

Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o della documentazione di cui all'Art. precedente.

Nel caso di richieste di assegnazione valide ma prive dei documenti attestanti i diritti di precedenza di cui all'Art. 6 verrà meno il diritto di precedenza richiesto.

Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento del Comune anche successivo al rilascio della concessione, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione e la decadenza della concessione.

La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna il Comune al rilascio della prevista concessione se non nell'ambito delle procedure di cui agli artt seguenti del presente Regolamento.

I natanti che hanno particolari caratteristiche di scafo, altezza, stazza o dislocamento (es. Pilotine cabinate o entrobordo per wakeboard e wakesurf (sci nautico), più sensibili agli eventi atmosferici - vento forte e movimenti ondosi), tali da creare potenziali danni agli ormeggi, alle strutture o ai natanti contigui, non potranno essere ammessi alle assegnazioni.

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchiano le capacità ricettive del porto.

Art. 5 Riserva sugli spazi acquei disponibili

Il Comune di Pella appone una riserva su una quota degli spazi acquei per l'ormeggio per le seguenti categorie:

1. Un minimo del 3% degli spazi acquei o comunque almeno uno spazio acqueo deve essere riservato all'ormeggio temporaneo o a "ore";
2. Un minimo dell'1% e sino al 5% degli spazi acquei disponibili per ormeggio (con il minimo di uno) è riservato per fronteggiare situazioni di emergenza meteomarina;
3. Per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso, ove necessario, sono riservati spazi senza esborso di onere alcuno.

Il Comune di Pella può stabilire nel bando altre quote di riserva sugli spazi acquei per ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate da soggetti presenti sul territorio.

Per la definizione di quote di riserva aggiuntive rispetto a quelle elencate al precedente comma 1 dovrà essere data priorità alle unità di navigazione sottoelencate che esercitano attività professionale o che operano senza fini di lucro per la promozione sociale della attività nautica:

1. Unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
2. Unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
3. Unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
4. Unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge.
5. Unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e di scuole veliche o nautiche autorizzate, tali unità dovranno portare sulle fiancate le scritte che ne identifichino l'impiego e la società di appartenenza;

Art. 6 Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli spazi acquei

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

1. Residenti nel Comune di Pella
2. Non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Pella (con contratto regolarmente registrato per una durata minima di locazione di un anno)
3. Non residenti nel Comune di Pella

Art. 7 Modalità di assegnazione degli spazi acquei

Dopo aver definito le precedenze e le riserve di cui agli artt. 5 e 6 nonché la ripartizione degli spazi acquei in base alle tipologie e dimensioni dell'unità di navigazione, gli spazi acquei verranno assegnati con sorteggio aperto al pubblico delle domande ammesse in seguito ad istruttoria del Comune.

Il sorteggio sarà con estrazione manuale per l'assegnazione degli spazi acquei.

Ai fini dell'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, si procederà ad effettuare i sorteggi delle domande ammesse in base alle dimensioni dello spazio acqueo richiesto.

L'unità di navigazione dovrà avere dimensioni compatibili con le tipologie previste nei settori di porto.

Art. 8 Graduatoria e pubblicità

Ai fini dell'assegnazione dovrà essere costituita una Commissione per l'assegnazione degli spazi acquei con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva.

La Commissione per l'espletamento delle assegnazioni verrà nominata da parte del Responsabile del Servizio con competenza in merito ai posti d'ormeggio.

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, il Comune, tramite la Commissione di cui sopra redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni, suddivisa per settore di porto in base alle dimensioni degli spazi acquei;

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, procederà all'approvazione della graduatoria ed al rilascio per ogni assegnatario, della concessione del posto di ormeggio, previa verifica delle dimensioni del natante, pagamento del canone annuale, deposito della polizza assicurativa.

Nel caso in cui il natante a seguito misurazione risultasse di dimensioni non compatibili con le dimensioni indicate nel bando, l'assegnazione del posto barca verrà revocata e l'istanza archiviata.

Nella redazione della graduatoria il Comune, compatibilmente con la disponibilità di spazi acquei nei diversi settori di porto, soddisferà la preferenza per il settore di porto indicato dal richiedente.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento dei posti d'ormeggio disponibili.

Qualora un assegnatario rinunci allo spazio acqueo assegnato, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente che abbia la precedenza nella graduatoria aperta interessata dalla suddetta rinuncia, redatta in base alla dimensione dello spazio acqueo.

TITOLO III CARATTERISTICHE DI CONCESSIONE

Art. 9 Durata della concessione

*La concessione degli spazi acquei "aree in acqua per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche" avrà una durata **di anni SETTE** (stabilito in Assemblea dei Sindaci "Convenzione Lago d'Orta" del 17/12/2009) con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di stipula, fatto salvo quanto indicato nell'art. 15 Decadenza, revoca, recessione;*

Entro 180 giorni dalla scadenza della concessione (31 dicembre) il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo della concessione stessa con la modulistica.

Il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere approvato dal Comune con apposito provvedimento.

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammessi.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

Tale alienazione comporta, per il concessionario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.

In caso di morte del concessionario, il diritto all'ormeggio viene trasferito agli eredi nuovi proprietari dell'unità di navigazione che informeranno il Comune con specifica richiesta di subentro.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dell'assegnatario con il consenso dello stesso, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

Art. 10 - Adempimenti degli assegnatari

Il contrassegno rilasciato dal Comune agli assegnatari dell'ormeggio deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile anche dal pontile in sede d'attracco.

Il concessionario dovrà avere l'avvertenza di non applicarlo su parti mobili (telo di protezione, motore etc).

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento del canone relativo al primo anno all'atto della sottoscrizione della concessione che dovrà avvenire entro i termini assegnati non inferiori a quindici giorni e per gli anni successivi entro *il 28 febbraio di ogni anno.*

In caso di mancata osservanza dei termini indicati al comma 3 del presente articolo viene meno il diritto all'assegnazione.

L'assegnatario dovrà stipulare e consegnare al Comune, prima della sottoscrizione della concessione, copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dalla quale risulti evidente l'intestazione della polizza a nome del proprietario dell'unità di navigazione e la data di stipula;

È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione.

Art. 11 Spazio occupato

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dalla unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, e ai fini del calcolo del canone annuale viene considerato lo "specchio d'acqua" definito dalle diverse "Tipologie di Ormeggio" e nello specifico:

"piccolo" Larghezza imbarcazione fuori tutto fino a metri 1,60 e lunghezza fuori tutto fino a metri 5,50 con specchio d'acqua assegnato di metri 6,00 x 2,00 di superficie 12,00 mq;

"medio" Larghezza imbarcazione fuori tutto da metri 1,61 a metri 2,00 e lunghezza fuori tutto fino a metri 5,50 con specchio d'acqua assegnato di metri 6,00 x 2,40 di superficie 14,40 mq;

"grande" larghezza imbarcazione fuori tutto da metri 2,01 a metri 2,60 e lunghezza fuori tutto fino a metri 7,00 con specchio d'acqua assegnato metri 7,00 x 3,00 di superficie 21,00 mq;

Art. 12 Canoni di concessione

L'importo del canone relativo ai posti barca ovvero "aree in acqua per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche" è quello stabilito dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'Art. 25 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)":

1. Ogni anno i canoni riportati sopra i titoli per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti rilasciati (concessione) sono aggiornati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno precedente dall' ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati)

2. All'inizio di ogni anno la struttura regionale competente provvede a pubblicare sul Bollettino ufficiale l'aggiornamento ISTAT dei canoni.

Ai sensi dell'Art. 26 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)":

1. Il titolare della concessione versa, a beneficio dell'autorità demaniale competente ed entro il 28 febbraio di ogni anno, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale rivalutato in base all'indice ISTAT, come previsto dall'articolo 25, comma 1.

2. Per le concessioni demaniali pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità, entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dell'anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. L'ulteriore ritardo nel pagamento dell'annualità comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dell'intera annualità entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione demaniale decade.

3. Nel caso di pagamento rateizzato del canone di concessione demaniale annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorso i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, l'ulteriore ritardo comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione demaniale decade.

4. Nei casi di decadenza della concessione demaniale si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

Art. 13 Riduzioni dei canoni

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)".

Sono soggetti al canone agevolato:

- a) i sodalizi o le associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, e tutte le altre attività sociali similari non aventi finalità di lucro; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 70 per cento;
- b) le imprese con finalità turistiche, aventi per argomento la cantieristica navale, i campeggi, gli stabilimenti balneari, le attività di noleggio, la locazione e il rimessaggio di natanti e i boat service; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 25 per cento;
- c) i pescatori professionisti dove l'attività in specie è la fonte principale del reddito familiare; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento;
- d) le imprese di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento;

Le riduzioni di cui sopra, non sono cumulabili tra loro; in caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.

Ai sensi dell'art. 13 Comma 12 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)",

I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora usufruiscano dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell'utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio.

Art. 14 Sostituzione dell'unità di navigazione

Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superi la misura massima stabilita nella concessione: in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 giorni al Comune di Pella, le caratteristiche della nuova unità di navigazione: nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle autorizzate, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti.

Art. 15 Decadenza, revoca, recessione

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione:

- a) per il mancato pagamento del canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- d) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione.

Il Comune, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, di cui al comma 1, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R., assegnando un termine massimo di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

Il Comune può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

Nel caso in cui il natante a seguito misurazione risultasse di dimensioni non compatibili con le dimensioni indicate nel bando, l'assegnazione del posto barca verrà revocata e l'istanza archiviata.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

La rinuncia al diritto d'uso annuale deve essere presentata entro il mese di dicembre.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie approvate dal responsabile del servizio.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI TRAFFICO MARITTIMO E DOVERI DEGLI UTENTI

Art. 16 Ormeggio

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art. 17 Regole di circolazione

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i due nodi.

La percorribilità delle banchine deve sempre essere assicurata.

Art. 18 Manutenzioni

Le manutenzioni ordinarie del porto vengono eseguite direttamente dal Comune o attraverso ditte incaricate o attraverso enti gestori qualora ne venga affidata la gestione a terzi.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni.

Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate, saranno rimosse dall'incaricato del Comune a spese del concessionario e verrà revocata la concessione rilasciata.

Il comune rimuove l'unità di navigazione ormeggiata nei posti riservati ad ormeggio di emergenza o di transito e presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.

Si considerano abbandonati le unità di navigazione non rimossi nei cinque giorni successivi all'avvenuta esposizione dell'ordine di rimozione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici del comune.

I proprietari di unità di navigazione risarciscono le spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo di loro proprietà.

I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, il comune può procedere allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi.

Il comune introita le somme derivanti dall'alienazione dei beni rimossi.

Le imbarcazioni affondate, dovranno essere recuperate da parte del concessionario.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'incaricato del Comune.

Art. 19 Disciplina degli ormeggi, traffico marittimo e doveri degli utenti

È fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio o all'approdo o predisposte dall'Ente.

Nell'ambito dell'approdo sono consentite le sole operazioni commerciali connesse con i rifornimenti, il rimessaggio, le riparazioni di natanti ed il ristoro dei diportisti.

È vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine.

È vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati.

È vietata la posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette d'accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi, ecc.) salvo preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Il Comune garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati all'alaggio.

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi.

Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall'Ente, nel caso di danneggiamento alle attrezzature l'utente dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione a proprie spese.

Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito all'interno dell'area portuale per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo.

È vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'ormeggio e dell'approdo, sia in acqua sia sulla banchina, sui moli o sui pontili.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.

Il Comune si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento.

Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere.

È vietato praticare la balneazione, il surf, le immersioni nell'intera area portuale e nelle sue immediate vicinanze.

È vietato impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco.

È vietata la pesca sportiva nel porto da terra e da natante.

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi.

È vietato lo svuotamento di acqua di sentina oleosa, travasare carburanti, eseguite cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causino perdite di olio o carburante sono da riparare senza indugio.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporto che impediscono lo sbattere delle drizze contro l'albero.

Art. 20 Responsabilità

L'uso del porto avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno del porto, sia ai manufatti che agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

Alle unità di navigazione non autorizzate all'ormeggio fisso è consentito l'attracco allo scivolo ai pontili e alle scalette solamente per manovre di imbarco e sbarco.

Art. 21 Sorveglianza

Il Comune, per tramite dei propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

Art. 22 Inagibilità

In caso di inagibilità del porto per escursioni anomale del livello d'acqua per manutenzioni varie, l'intestatario della concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

Art. 23 Occupazioni abusive

Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00, al proprietario, qualora sia noto o nei confronti di ignoti.

In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio e sul pontile.

Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

Trascorsi 30 giorni dalla rimozione l'unità di navigazione sarà messa all'asta o demolita a discrezione del Comune.

Art. 24 Penali – sanzioni amministrative

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà inflitta una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa.

In caso di mancato pagamento della penale nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

Prima di procedere all'applicazione della suddetta penale o alla revoca dell'autorizzazione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito, immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata AR in ogni altro caso.

L'interessato avrà 7 giorni per controdedurre decorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che sarà notificato all'interessato mediante mezzo raccomandata AR.

Le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti la materia oggetto del presente atto, sono operate sulla base delle norme di cui alla Legge Regionale n. 39 del 3.8.1993 – Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta le seguenti sanzioni Amministrative:

- 1) L'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali senza la prevista concessione o il perdurare dell'occupazione una volta scaduti i termini, comporta il pagamento del canone base, degli interessi legali ed una penale pari al 100% del canone dovuto;
- 2) In caso di accertamento dell'infrazione la penale indicata al comma 1 è raddoppiata; in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, la concessione è considerata decaduta;

- 3) Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione incorrono nell'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- 4) L'abbandono e il deposito di unità di navigazione o altri beni mobili sul demanio lacuale al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati, o senza la prevista concessione comporta l'esecuzione in danno del proprietario, o in violazione di questa, il pagamento da parte del trasgressore delle spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo;
- 5) Lo svuotamento di acque di sentina oleose, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, lo scarico dei residui di combustione o lubrificanti, acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza oleosa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- 6) Lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non autorizzato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;
- 7) L'ormeggio di unità di navigazione diversa da quella specificata nella domanda, se non dichiarata entro tre giorni dalla sostituzione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Rimane fermo il divieto, a pena di revoca immediata della concessione, di sostituire l'unità di navigazione prima dell'applicazione del contrassegno sull'unità di navigazione specificata nella domanda di assegnazione e della prevista verifica d'ufficio;
- 8) L'attracco allo scivolo, ai pontili, alle scalette per unità di navigazione non autorizzate all'ormeggio fisso per attività diverse da imbarco e sbarco (da ritenersi queste limitate temporaneamente ad un massimo di 30 minuti) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;
- 9) la mancata comunicazione al Comune inerente il non utilizzo del posto d'ormeggio per più di 15 giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 10) l'ormeggio di unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dagli spazi acquei destinati allo scopo o davanti a scalette di approdo, pontili o banchine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e la rimozione dell'unità di navigazione con le modalità di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo;
- 11) l'utilizzo di impianto per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 12) la posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette d'accesso, scalette, bitte d'ormeggio, copertoni, paracolpi ecc) senza la preventiva autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 13) in caso di utilizzo di posti d'ormeggio per emergenza meteomarina la mancata comunicazione inerente l'occupazione del posto d'ormeggio superiore a 3 giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 14) la violazione delle norme stabilite dal Codice della navigazione in materia di disciplina della navigazione interna comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 15) la violazione dell'Art. 19 – commi 13, 14, 15, del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

Vigilanza

Fatti salvi i poteri della forza di polizia operante nei laghi, all'interno dei porti e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata alla Polizia Municipale l'opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all'interno del porto.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.

Art. 26 Norma transitoria

Le modifiche di cui all'art. 3 punto 1 lettera b) e all'art. 3 punto 3 lettera b) e all'art. 3 punto 4 lettera a) e all'art. 3 punto 5 lettera g) e all'art. 4 capoverso 6 e 8, all'art. 8 capoverso 2,4,5,8 e all'art. 9 capoverso 1 e 3 e all'art. 11 capoverso 2-3,4 e all'art. 12 capoverso 1 e all'art. 24 capoverso 3 avranno decorrenza dalla data del 29/01/2026.
